

Nuova normativa antiriciclaggio - Risposte del Ministero dell'Economia e delle Finanze alle FAQ

Via Leoncino, 22
37121 Verona - IT

Foro Buonaparte, 67
20121 Milano - IT

Via Castiglione, 4
40121 Bologna - IT

Legal + 39.045.596974
Tax + 39.045.2220627
Fax + 39.045.8020280

In collaborazione con



RSM Palea Lauri Gerla

1 PREMESSA

Il 3.10.2017 il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ha reso disponibili, nella sezione dedicata alle FAQ del proprio sito (<http://www.dt.mef.gov.it>), una serie di risposte a richieste di chiarimenti (FAQ), con l'obiettivo di agevolare la corretta applicazione da parte dei destinatari delle novità in materia di antiriciclaggio introdotte dal DLgs. 25.5.2017 n. 90¹, in vigore dal 4.7.2017².

2 CHIARIMENTI IN MATERIA DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

Un primo gruppo di risposte riguarda le modalità di adempimento dell'obbligo di adeguata verifica della clientela.

2.1 ADEGUATA VERIFICA SEMPLIFICATA

Per quanto attiene all'adeguata verifica semplificata, si ricorda che l'art. 23 co. 1 del DLgs. 231/2007 prevede che, in presenza di un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati possano applicare misure semplificate sotto il profilo dell'estensione e della frequenza degli adempimenti previsti per l'identificazione e la verifica dell'identità del cliente e per il controllo costante sul rapporto continuativo o sulla prestazione professionale erogata al cliente.

In tale ambito, il MEF, senza fornire specifiche indicazioni operative, precisa come le misure semplificate non siano predeterminabili a priori e che, tenendo presente il principio di approccio basato sul rischio, spetta ai soggetti obbligati sia la valutazione del rischio che la conseguente *“modulazione dell'estensione delle verifiche, della valutazione e dei controlli della propria clientela, in misura proporzionata, in concreto, alla dimensione, alla complessità organizzativa e alla natura dell'attività”*.

2.2 TITOLARE EFFETTIVO NELLE SOCIETÀ DI PERSONE

Con riferimento al titolare effettivo, è stato chiesto se per l'individuazione dello stesso per le società di persone possano essere utilizzati i criteri di cui all'art. 20 del DLgs. 231/2007. Nella risposta del MEF viene sottolineato come la norma citata sia stata introdotta dal legislatore per dare soluzione ai dubbi sollevati nella pratica in merito all'identificazione del titolare effettivo di un soggetto di diritto giuridicamente e patrimonialmente distinto dalle persone fisiche che agiscono tramite esso.

Tali criteri non sono applicabili per le società di persone, in quanto in tali fattispecie il cliente è una persona fisica rispetto a cui potrebbe eventualmente porsi un problema di interposizione fittizia, la cui individuazione dovrebbe emergere dal corretto adempimento degli obblighi di adeguata verifica del cliente. Viene poi ricordato che il DLgs. 90/2017 ha introdotto l'estensione delle misure di adeguata verifica anche all'esecutore, rispetto a cui i soggetti obbligati sono tenuti a riscontrare l'ampiezza del potere di rappresentanza, in forza del quale egli opera in nome e per conto del cliente.

3 CHIARIMENTI SULL'USO DEL DENARO CONTANTE

I limiti all'uso del denaro contante costituiscono il tema maggiormente approfondito dal Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) nelle risposte alle FAQ.

3.1 DIVIETO DI TRASFERIRE CONTANTE TRA SOGGETTI DIVERSI

Il divieto di trasferire denaro contante e titoli al portatore in euro o in valuta estera, a qualsiasi titolo tra “soggetti diversi”, quando il valore oggetto di trasferimento è “complessivamente” pari o superiore a

¹ Pubblicato sul S.O. n. 28 alla G.U. 19.6.2017 n. 140.

² Quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

3.000,00 euro, è finalizzato a garantire la tracciabilità delle operazioni al di sopra di una certa soglia. Il divieto, pertanto, sussiste indipendentemente dalla natura lecita o illecita dell'operazione alla quale il trasferimento si riferisce, trattandosi di un illecito "oggettivo", in cui non rilevano – per la sussistenza della violazione – le ragioni che hanno determinato il trasferimento dei valori.

Definizione di "soggetti diversi"

Con le parole "soggetti diversi" ci si riferisce a entità giuridiche distinte. Si pensi, ad esempio, a trasferimenti intercorsi tra due società, o tra il socio e la società di cui questi fa parte, o tra società controllata e società controllante, o tra legale rappresentante e socio o tra due società aventi lo stesso amministratore, o ancora tra una ditta individuale ed una società nelle quali le figure del titolare e del rappresentante legale coincidono, per acquisti o vendite, per prestazioni di servizi, per acquisti a titolo di conferimento di capitale, o per il pagamento dei dividendi.

Non si configura, invece, un trasferimento tra soggetti diversi nel caso di prelievo e versamento in banca di denaro contante, che, pertanto, sono operazioni possibili anche per importi pari o superiori alla soglia.

3.2 EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI AL PORTATORE

In caso di emissione di obbligazioni al portatore, è necessario che la società emittente, nella fase di trasferimento dei titoli a soggetti terzi, chieda l'intervento di una banca o altro soggetto abilitato qualora l'importo sia pari o superiore a 3.000,00 euro. Allo stesso modo dovrà ragionarsi per ogni eventuale ulteriore trasferimento dei suddetti titoli. Pertanto, la consegna diretta dei titoli ai sottoscrittori, senza avvalersi degli intermediari abilitati, rappresenterebbe una violazione del disposto normativo.

Violazione che, in via generale, vede coinvolti entrambi i soggetti che hanno effettuato il trasferimento. Non solo il soggetto che effettua la dazione di denaro, ma anche quello che lo riceve, avendo contribuito ad eludere e vanificare il fine della legge.

3.3 PAGAMENTI FRAZIONATI

Ai sensi dell'art. 49 co. 1 del DLgs. 231/2007, "è vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 3.000,00 euro".

L'avverbio "complessivamente" va riferito al valore da trasferire. Pertanto, il divieto riguarda, in via generale, il trasferimento in unica soluzione di valori costituiti da denaro contante e titoli al portatore di importo pari o superiore a 3.000,00 euro, a prescindere dal fatto che il trasferimento sia effettuato mediante il ricorso a uno solo di tali mezzi di pagamento ovvero cumulando contestualmente le diverse specie di mezzi di pagamento.

Non è, comunque, ravvisabile la violazione nel caso in cui il trasferimento, considerato nel suo complesso, consegua alla somma algebrica di una pluralità di imputazioni sostanzialmente autonome, tali da sostanziare operazioni distinte e differenziate (ad esempio, singoli pagamenti effettuati presso casse distinte di diversi settori merceologici nei magazzini "cash and carry") ovvero nell'ipotesi in cui una pluralità di distinti pagamenti sia connaturata all'operazione stessa (ad esempio, contratto di somministrazione) ovvero sia la conseguenza di un preventivo accordo negoziale tra le parti (ad esempio, pagamento rateale).

In tali ultime ipotesi, comunque, l'Amministrazione può valutare, caso per caso, la sussistenza di elementi tali da configurare un frazionamento realizzato a scopo elusivo. Resta ferma, peraltro, la possibilità di pagare parte dell'importo in contanti e parte con strumenti tracciabili in modo da rispettare i limiti normativi.

3.4 PAGAMENTI DI CAPARRE

In relazione a fatture di importo pari o superiore a 3.000,00 euro, viene precisato che è possibile sia accettare denaro contante, a titolo di caparra, per importi inferiori alla soglia, sia ottenere il pagamento tramite più assegni bancari muniti dell'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e, se di importo pari o superiore a 1.000,00 euro, della clausola di non trasferibilità.

3.5 LIBRETTI AL PORTATORE

Viene ricordato che, ai sensi del nuovo co. 12 dell'art. 49 del DLgs. 231/2007, dal 4.7.2017 è consentita esclusivamente l'emissione di libretti di deposito, bancari o postali, nominativi. La medesima disposizione vieta il trasferimento dei libretti al portatore esistenti e fissa nel 31.12.2018 il termine ultimo di estinzione.

Di conseguenza, dal 4.7.2017 i libretti al portatore esistenti e in circolazione non possono essere trasferiti.

Nel periodo transitorio tra l'entrata in vigore della norma e il termine ultimo per l'estinzione dei libretti di deposito al portatore (4.7.2017 - 31.12.2018), la soglia massima del saldo dei libretti al portatore è allineata a quella dei contanti; alla prima occasione utile – quale, ad esempio, la richiesta di versamento di somme di denaro sul libretto da parte del portatore – banche e Poste italiane sono tenute a richiamare il portatore medesimo all'obbligo di estinzione del libretto.

4 OBBLIGO DI CONSERVAZIONE

Con riferimento all'obbligo di conservazione viene richiamato l'art. 31 del DLgs. 231/2007, dove si prevede che debbano essere conservati l'originale, ovvero copia avente efficacia probatoria ai sensi della normativa vigente, delle scritture e registrazioni inerenti le operazioni.

A tale riguardo, è stato chiesto se per un agente immobiliare, ai fini del corretto assolvimento dell'obbligo in esame, sia sufficiente la conservazione della semplice fotocopia dei contratti, preliminari e/o definitivi, sottoscritti dai clienti o sia invece necessaria l'acquisizione degli originali delle scritture private (proposte accettate e preliminari) e copie conformi degli atti pubblici.

Nella risposta il MEF ribadisce che la semplice fotocopia dell'atto stipulato dal cliente deve essere idonea a garantire la fedele corrispondenza della copia all'originale. Inoltre, viene ricordato che, conformemente a quanto prescritto dall'art. 31 co. 2 del DLgs. 231/2007, i documenti conservati devono rendere possibile quanto meno la ricostruzione univoca dei seguenti elementi:

- la data di instaurazione del conferimento dell'incarico;
- i dati identificativi del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore;
- le informazioni sullo scopo e la natura del rapporto o della prestazione;

la data, l'importo e la causale dell'operazione e i mezzi di pagamento utilizzati.